



DIPARTIMENTO: **TERRITORIO AMBIENTE**

SERVIZIO: **POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**

UFFICIO: **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L.R. n.54/1983 s.m.i. – Progetto di risanamento mediante rimodellamento morfologico delle cave “Rocco e Domenico Di Marzio” e “Guido Di Giovanni” in Località “Crepacci” del Comune di Rosciano (PE).

Ditta richiedente: CERICOLA S.r.l.

Autorizzazione al risanamento ambientale in 4 Lotti

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il R.D. 29 luglio 1927, n.1443 “*Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere*”;
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 concernente le “*Norme di polizia delle miniere e delle cave*”;
- la L.R. del 26 luglio 1983, n. 54 s.m.i. avente ad oggetto la “*Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo*”, con particolare riferimento al Titolo II “*Coltivazione di cave e torbiere*”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- il D.Lgs 25 novembre 1996, n. 624 relativo alla “*sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee*”;
- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i., recante “*Norme in materia ambientale*”;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. DPC025/51 del 06/02/2026, con la quale è stata autorizzata la Ditta CERICOLA S.r.l. – P.IVA 02203680695 e sede legale in Lanciano (PE) in C.so Bandiera n.97 [in seguito: Ditta] alla realizzazione del “*Progetto di risanamento mediante rimodellamento morfologico delle cave “Rocco e Domenico Di Marzio” e “Guido Di Giovanni”, site in Località Crepacci nel Comune di Rosciano (PE)*”, individuate catastalmente dalle Particelle nn.246-464-249-251-257-438-336-245-463-248-250-253-437-335-170-462-174-178-169-461-173-177-322-439-337-168-460-172-176-323-440-338-1049 del Foglio di mappa n.10, utilizzando un quantitativo di materiali provenienti dall’esterno stimato in 420.000 metri cubi, nel rispetto degli elaborati progettuali presentati in sede di istanza ed approvati in Conferenza di Servizi, oltre a quanto stabilito nel Giudizio CCR-VIA n. 4386 del 31/10/2024;

VISTA la nota trasmessa in data 17/03/2026 e registrata in pari data agli atti regionali al prot. n. 0109278/26, con la quale la Ditta ha presentato al Servizio Politica Energetica e Risorse Estrattive del Territorio la richiesta di “*Lottizzazione Opere di Risanamento Ambientale, Frazionamento Polizza Fidejussoria per possesso di Certificazioni Ambientali*”, con cui ha richiesto una variante al progetto di ripristino ambientale in n.4 lotti corrispondenti agli intervalli degli interstrati di irrigidimento nel contrafforte, con un riempimento a stadi di avanzamento successivi al fine di assicurare la stabilità del versante ed il riempimento uniforme degli strati sovrapposti del materiale, con una suddivisione temporale e volumetrica del ripristino e quindi uno svincolo progressivo delle aree per livelli e a seguito di collaudo positivo ad ogni singolo interstrato, con la richiesta del conseguente frazionamento della polizza fideiussoria;

TENUTO CONTO della Relazione istruttoria redatta a cura dell’Ufficio Risorse Estrattive in data 21/04/2026, registrata al progr. Reg. n. 4972/26, dalla quale risulta che non si rilevano motivi ostativi all’accoglimento della proposta di frazionamento;

DATO ATTO che, per quanto riportato nella successiva nota del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, prot. n.0170287/26 del 27/04/2026, trasmessa anche a tutti gli Enti coinvolti nella Conferenza di Servizi decisoria:

- le variazioni proposte al cronoprogramma e alla suddivisione dei lotti funzionali, non configurano una modifica sostanziale dell’intervento originario, in quanto:
 - non modificano le valutazioni ambientali ottenute;
 - forniscono esclusivamente una suddivisione temporale e volumetrica dell’attività, consentendo inoltre dei passaggi intermedi finalizzati da una parte agli svincoli progressivi della polizza e dall’altra alla contestuale verifica sulla correttezza delle lavorazioni in conformità al progetto approvato;
 - rispettano pienamente il limite temporale di 7 anni fissato dalla Determina Dirigenziale n. DPC025/51 del 06/02/2026 a conclusione di tutti le lavorazioni previste dal progetto depositato;
- tali aggiornamenti non inficiano né la validità degli assensi, dei pareri e delle autorizzazioni già acquisiti agli atti, né richiedono il rinnovo delle procedure di valutazione ambientale;
- la volumetria complessiva rivalutata e pari a 447.672 differisce solo dell'1,7% rispetto al calcolo analitico svolto in sede progettuale;

PRESO ATTO che in data 28/05/2026, la Ditta Cericola S.r.l. ha dato riscontro alla suddetta ultima nota regionale del 27/04/2026, trasmettendo una relazione tecnica finalizzata a rappresentare, ai fini della riduzione degli oneri fideiussori, il livello di adesione della Ditta medesima ai principi e ai criteri approvati con DGR n.502/2016 riportando l’importo delle polizza fideiussoria corrispondente al primo e più consistente Lotto di avanzamento dei lavori di rimodellamento morfologico della cava;

CONSIDERATO, pertanto, che:

- l’obbligo di ripristino per lotti funzionali e la nuova articolazione del progetto consentono al Servizio regionale competente una più efficace gestione dell’attività amministrativa, nonché

un più adeguato presidio nella prevenzione di eventuali rischi ambientali;

- l'importo di cui alla Polizza proposta di € 284.460,75, risulta congruo a coprire i costi di ripristino del primo Lotto in progetto (*Lotto n. 1*), garantendone di conseguenza la copertura finanziaria necessaria, a condizione che il formale passaggio ai lotti successivi sia subordinato al collaudo positivo del ripristino di ogni lotto concluso;

RITENUTO, pertanto, accoglibile l'istanza della Ditta del 17/03/2026, subordinando l'efficacia del provvedimento a una clausola di sbarramento procedurale che vincoli l'avanzamento dei lavori al collaudo positivo di ogni singolo lotto terminato;

RICHIAMATA, conseguentemente, la necessità che:

- la Ditta trasmetta al competente Servizio Regionale DPC025 – Politica Energetica e Risorse del Territorio e all'Amministrazione comunale, prima dell'inizio dei lavori, copia della Polizza fideiussoria di Euro 284.460,00 in favore della Regione Abruzzo come Ente beneficiario e che la stessa dovrà essere:
 - prestata da un Operatore autorizzato dall'IVASS all'esercizio del ramo cauzioni e, pertanto, legittimato al rilascio di garanzie in favore della Pubblica Amministrazione per l'adempimento degli oneri di ripristino ambientale;
 - prorogata e mantenuta in vigore fino a dichiarazione di svincolo del Beneficiario a seguito di accertamento finale del regolare ripristino dell'area di progetto.
- la Società assicuratrice non potrà godere del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale e dovrà impegnarsi a versare, a prima richiesta del Beneficiario, l'importo garantito, qualora il titolare della cava non abbia dato corso agli interventi di ripristino ambientale entro il termine perentorio assegnato dal Beneficiario medesimo a seguito di formale diffida ad adempiere.
- La durata della Polizza relativa al primo Lotto non potrà essere di durata inferiore a quella dei Lavori previsti (3 anni), compreso, altresì, il tempo necessario alla stesura e trasmissione delle Perizie asseverate previste dal collaudo.
- Al termine dei lavori del primo Lotto, lo svincolo della relativa Polizza, subordinato all'esito favorevole del collaudo finale, potrà essere disposto solo a condizione che la Ditta abbia preventivamente costituito la garanzia fideiussoria a copertura delle obbligazioni connesse al secondo Lotto, mediante presentazione di una nuova polizza ovvero mediante adeguamento, rivalutazione e proroga della polizza già in essere, purché la stessa garantisca integralmente l'importo e la durata delle obbligazioni relative al secondo Lotto.
- Analoga procedura dovrà essere osservata al termine del secondo e del terzo Lotto, ai fini della costituzione della garanzia fideiussoria relativa al Lotto successivo.
- l'importo della garanzia fideiussoria sia soggetto a revisione, ogni cinque anni, da parte del Servizio regionale competente per le Risorse Estrattive;

RICHIAMATI gli obblighi e prescrizioni riportati nella Determina Dirigenziale di autorizzazione n.

DPC025/51 del 06/02/2026 e, in particolare, i seguenti pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decisoria:

- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara (prot. 0008901-P del 29/08/2025, acquisita agli atti regionali in data 04/09/2025 al prot.n. 35470/25): Parere favorevole alla realizzazione dell'opera in progetto, con prescrizioni;
- Comune di Rosciano (Nota Prot. regionale n.0500132/25 del 18/12/2025): Nulla osta idrogeologico n.12 del 01/12/2025;
- Comune di Rosciano (Nota Prot. n. 17544 del 11/12/2025 e acquisito in pari data al Prot. regionale n.0490943/25): Parere favorevole;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di poter autorizzare la Ditta CERICOLA S.r.l. all'esecuzione del *“Progetto di risanamento mediante rimodellamento morfologico delle cave “Rocco e Domenico Di Marzio” e “Guido Di Giovanni”, site in Località Crepacci nel Comune di Rosciano (PE)”*, individuate catastalmente dalle Particelle nn.246-464-249-251-257-438-336-245-463-248-250-253-437-335-170-462-174-178-169-461-173-177-322-439-337-168-460-172-176-323-440-338-1049 del Foglio di mappa n.10, in conformità agli elaborati progettuali approvati in sede di Conferenza di Servizi, come integrati e rimodulati dalle Note e Relazioni Tecniche Integrative acquisite ai Prot. n. 0109278/26 del 17/03/2026 e n. 222537/26 del 28/05/2026, subordinatamente al rigoroso rispetto di condizioni e prescrizioni cui la Ditta dovrà attenersi per il regolare svolgimento delle attività di recupero ambientale dell'area;

ATTESO che, ai sensi del comma 1 lett. c) art. 10 della L.R. n. 54/1983 s.m.i., il provvedimento di autorizzazione alla coltivazione e ripristino della cava in oggetto risulta di competenza della Giunta Regionale;

ACCERTATA la propria competenza alla sottoscrizione del presente atto ai sensi della L.R. n. 77/1999 s.m.i.;

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto,

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1. di confermare** la validità della Determinazione Dirigenziale n. DPC025/51 del 06/02/2026 con cui la Ditta CERICOLA S.r.l. – P. IVA 02203680695 [in seguito: Ditta], con sede legale in Lanciano (CH) in C.so Bandiera 97, è stata autorizzata alla realizzazione del *“Progetto di risanamento mediante rimodellamento morfologico delle cave “Rocco e Domenico Di Marzio” e “Guido Di Giovanni”, site in Località Crepacci nel Comune di Rosciano (PE)”*, individuato catastalmente dalle Particelle nn.246-464-249-251-257-438-336-245-463-248-250-253-437-335-170-462-174-178-169-461-173-177-322-439-337-168-460-172-176-323-440-338-1049 del Foglio di mappa n.10, per quanto non altrimenti appresso riportato;
- 2. di approvare** la suddivisione del progetto di cui alla richiamata Determinazione Dirigenziale n. DPC025/51 del 06/02/2026, in n. 4 (quattro) Lotti funzionali e consecutivi, inerenti le

operazioni di rimodellamento e ripristino, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni sotto riportate:

Art. 1

- La volumetria complessiva stimata per il Lotto n. 1 è di 182.549 mc per una durata dei lavori di anni 3;
- La volumetria complessiva stimata per il Lotto n. 2 è di 126.414 mc per una durata dei lavori di anni 2;
- La volumetria complessiva stimata per il Lotto n. 3 è di 83.192 mc per una durata dei lavori di anni 1;
- La volumetria complessiva stimata per il Lotto n. 4 è di 55.516 mc per una durata dei lavori di anni 1;
- Gli interventi di coltivazione relativi al Lotto 1 dovranno essere ultimati entro 3 (tre) anni dalla data di notifica del presente provvedimento; decorso inutilmente tale termine, la Ditta è tenuta a presentare formale istanza di proroga ai sensi e per effetti di cui al comma 2, art. 20 della L.R. 54/1983 s.m.i.;
- Il termine massimo per l'inizio dei lavori è fissato in 90 (novanta) giorni dalla medesima data di notifica del presente provvedimento di autorizzazione;
- Il passaggio al Lotto successivo è consentito solo a seguito di conclusione positiva delle operazioni di collaudo del Lotto precedente;

Art. 2

Prima dell'inizio dei lavori, la Ditta dovrà trasmettere al Servizio regionale DPC025, al Comune e all'Autorità competente per la vigilanza e controllo sulle cave (ARPA Abruzzo), la seguente documentazione:

- con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla data di inizio dei lavori, copia in originale - o documento informatico contenente le firme elettroniche (FEQ) - del deposito cauzionale reso sotto forma di Polizza fideiussoria, in favore di Regione Abruzzo, a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla esecuzione dei lavori di ripristino ambientale di € 284.460,00 (Euro duecentottantaquattromilaquattrocentosessanta/00), nel rigoroso rispetto delle clausole e condizioni espresse in premessa;
- con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla data di inizio dei lavori, copia della "Comunicazione di messa in esercizio" prevista dall'Art. 272 del D.Lgs n.152/2006 s.m.i.;
- entro e non oltre il termine fissato dagli Artt. 24 e 28 del D.P.R. 128/1959 s.m.i. (otto giorni prima dell'inizio lavori), "Denuncia di esercizio" completa di idonea documentazione secondo quanto disposto al D.Lgs n. 624/1996, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuta comunicazione alla Soprintendenza Archeologia

Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara relativa alle “indagini archeologiche” di cui alla Nota Prot. 0012003-P del 24/11/2025;

- all'atto della presentazione della Denuncia di esercizio:
 - DSS (Documento di Sicurezza e Salute) contenente la valutazione dei rischi specifica per il settore estrattivo e coerente con il programma di coltivazione, firmato da tutti i soggetti responsabili, allegando la Relazione sulla Stabilità dei Fronti di Scavo, da aggiornare annualmente;
 - Documentazione attestante le capacità e i requisiti professionali che devono essere posseduti da parte del Responsabile per la sicurezza, dal Direttore di cava e dei sorveglianti, così come previsto dall'Art. 27 del D.P.R. n. 128/1959 s.m.i., dall'Art. 20 del D.Lgs n. 624/1996 s.m.i. e dall'Art. 32 del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.;
 - Perizia tecnica asseverata, redatta da professionista abilitato, attestante che l'intera area interessata dall'attività di rimodellamento morfologico è stata regolarmente perimetrata in conformità al progetto approvato, al piano di coltivazione, con specifico riguardo al Lotto n. 1 e a tutte le prescrizioni impartite. Tale Perizia dovrà certificare, sotto la responsabilità del Tecnico asseverante, anche mediante elaborati cartografici e fotografici, che:
 - ai vertici dell'area di ripristino sono stati posizionati termini lapidei stabilmente infissi, durevoli e chiaramente visibili sul terreno, idonei all'individuazione univoca del perimetro autorizzato;
 - l'intero perimetro dell'area oggetto di risanamento risulta delimitato mediante recinzione stabile, continua e mantenuta in efficienza, tale da impedire l'accesso a soggetti non autorizzati, ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza;
 - tutte le vie di accesso al sito di progetto sono dotate di idonei sistemi di chiusura atti a impedire l'ingresso incontrollato;
 - è stata installata idonea cartellonistica di avvertimento e di sicurezza, conforme alla normativa in materia di Polizia Mineraria, Sicurezza sul Lavoro, Codice della Strada, recante almeno: gli estremi del titolo autorizzativo, gli estremi dell'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada di accesso, la denominazione del sito di cava, il soggetto esercente, il direttore responsabile, nonché i recapiti utili in caso di emergenza.

A seguito della trasmissione della suddetta Perizia, l'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio si riserva la facoltà di programmare un sopralluogo ispettivo, al quale il Comune e l'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave sono invitati a partecipare;

Durante l'esecuzione dei lavori, la Ditta dovrà:

- rispettare scrupolosamente la normativa ambientale e sulla sicurezza e salute dei lavoratori con particolare riferimento al D.P.R. 128/1959 s.m.i., D.Lgs 624/1996 s.m.i., D.Lgs 81/2008, s.m.i., D.G.R. 599/2019;

- tenere in sito un registro dove annotare volumetrie e provenienza del materiale da utilizzare per il ritombamento che sia coerente con quanto riportato nella documentazione prevista dalla normativa vigente (DDT, DAU, ecc.) da custodire presso la sede legale della Ditta almeno fino all’emanazione del provvedimento di svincolo conclusivo dell’ultimo lotto (n. 4);
- dovrà fornire, nel rispetto dell’Art. 4 del D.Lgs 624/1996, tutti i mezzi e la documentazione necessari per verificare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni, sia di verifica progettuale, che di Polizia Mineraria;

Per quanto riguarda gli interventi di ripristino la Ditta dovrà, tra l’altro, rispettare le seguenti prescrizioni, rammentando che le accortezze tecniche del progetto concorrono ad assicurare la stabilità del versante e a prevenirne futuri fenomeni di dissesto, tenuto conto delle relazioni geologiche del Professionista incaricato:

- Il fondo e l’attuale scarpata su cui sarà realizzato il “contrafforte”, dovranno essere opportunamente scarificati dell’intero strato superficiale alterato prima di ogni operazione di ritombamento con “materiale” proveniente dall’esterno;
- Gli strati di “materiale” dovranno essere composti da:
 - “Terre e rocce da scavo” gestite secondo quanto disposto dal D.P.R. n.120/2017;
 - terreno inteso come “Materia Prima Seconda”;
 - “Aggregato recuperato” ai sensi del DM 127/2024 (EoW) provenienti da impianti di recupero di materiale inerte da cantiere edile;
- I previsti livelli di “scheletratura” saranno costituiti da “interstrati” di materiale granulare di medie dimensioni e compattato di spessore non inferiore a 50 (cinquanta) cm. Questo ha funzione, sia di scheletro di irrigidimento per la distribuzione dei carichi delle deformazioni indotte, sia di drenante sia per le percolazioni interne che per quelle provenienti dal “raccordo rilevato-parete” (interfaccia tra scarpata in posto scarificata e il “contrafforte”), in modo tale da ostacolare la formazione di sovrappressioni;
- Il profilo di ciascun strato sarà realizzato in cantiere mediante gradonatura tipo "3:2" di altezza 2 m con bancate di 2 m e ogni 5 serie sarà realizzata una bancata di 3 m come da profilo di calcolo della stabilità del versante nella relazione di Verifica del fattore di sicurezza – Integrazione (Prot. nr. 0303119/25 del 21/07/2025);
- La pendenza media finale del fronte esterno del “contrafforte” dovrà essere di circa 21°;
- Al termine della formazione di ogni gradone, e comunque al termine della messa in opera di ciascun livello di “scheletratura”, dovrà essere effettuato il monitoraggio delle fasi di rimodellamento tramite una campagna di prove in sito, per verificare l’ottenimento dei parametri geotecnici. Questi non devono essere peggiorativi rispetto a quelli di progetto, che corrispondono:

- per gli strati di “materiale” ad un angolo di attrito interno $f = 27^\circ$ e ad una coesione di 5 kPa;
- per i livelli di “scheletratura” ad un angolo di attrito interno $f = 35^\circ$ e ad una coesione efficace $c' = 0,00$ kPa;
- Il monitoraggio periodico delle fasi di rimodellamento dovrà seguire la campagna di indagini indicata nella Relazione integrativa (Prot. nr. 0228928/25 del 02/06/2025) e nella nota integrativa (Prot. nr. 0017297/26 del 19/01/2026), che consiste nella realizzazione, delle seguenti prove di caratterizzazione geotecnica e sismica: analisi granulometrica, Limiti di Atterberg, peso specifico, umidità naturale del terreno, prove Proctor e indagini geofisiche tipo sismica a rifrazione;
- La campagna di indagini geotecniche dovrà essere eseguita al termine della realizzazione di ogni gradone di 2 metri di altezza. I punti di campionamento devono essere posti all'incirca ogni 500 mq e non dovranno mai essere di numero minore di 4 (quattro);
- Le indagini geofisiche tipo sismica a rifrazione dovranno essere eseguite sul piano finito a cadenza annuale;
- Per allontanare le acque provenienti dal drenaggio superficiale, si dovrà realizzare;
 - una rete di presidi idraulici/idrogeologici, composti da canalette in geostuoia che raccolgano e convogliino le acque meteoriche di corrivazione, allontanandole dal corpo del “contrafforte”;
 - un “retro-drenaggio” costituito da canalette da realizzare, ad intervalli regolari, all'interfaccia tra scarpata in posto e “contrafforte” per allontanare le acque di ruscellamento ed impedirne l'infiltrazione;
 - al termine della realizzazione del “contrafforte”, tutta la superficie dovrà essere risanata con la ricostituzione della cotica “erbacea” inserita a macchia con semina di essenze arbustive al fine di evitare l'innescio di fenomeni di erosione superficiale.

Al termine della realizzazione di ciascun Lotto e, comunque, al completamento di ogni livello di “scheletratura”, la Ditta dovrà trasmettere al Comune, all'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio e all'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave:

- una **Perizia Geologica** asseverata, redatta da Tecnico Professionista abilitato controfirmata dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori, attestante, anche attraverso elaborati grafici e fotografici:
 - i risultati delle analisi e delle prove geotecniche e sismiche in situ e tramite laboratorio geotecnico certificato;
 - che il ritombamento è stato realizzato nel pieno rispetto della regola d'arte, adottando modalità operative tecnicamente idonee e conformi alle buone pratiche costruttive;

- che sono state applicate tecniche di posa in opera, compattazione ed eventuale miscelazione dei materiali, al fine di assicurare adeguati livelli di addensamento e stabilità dei riempimenti;
- che l'analisi di stabilità del versante, condotta su almeno 5 sezioni, risulta verifica e conforme ai parametri di sicurezza vigenti;
- che sono state realizzate e implementate tutte le necessarie misure tecniche e costruttive atte a garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche, al fine di prevenire l'insorgenza di fenomeni di ristagno idrico e il conseguente impaludamento dell'area di ritombamento;
- l'indicazione analitica dei quantitativi e della tipologia dei materiali impiegati per le operazioni di ritombamento, corredata da idonea documentazione comprovante la provenienza, la natura e la tracciabilità degli stessi, con specifico riferimento ai materiali utilizzati nell'ambito degli interventi di ripristino ambientale e, nello specifico:
 - nel caso di utilizzo dell'aggregato recuperato secondo i criteri di "EoW", proveniente dalle operazioni di recupero svolte presso impianti regolarmente autorizzati, dovrà essere fornita copia a campione, sufficientemente rappresentativa del quantitativo di materiale movimentato, dei Documenti di Trasporto e delle analisi ambientali/certificazione che attestino il rispetto dei requisiti di cui al D.M. n.127 del 28/06/2024;
 - nel caso di utilizzo dei terreni (MPS) ottenuti dalle operazioni di recupero caso per caso svolte presso impianti regolarmente autorizzati, dovrà essere fornita copia a campione, sufficientemente rappresentativa del quantitativo di materiale movimentato, dei Documenti di Trasporto e delle analisi ambientali/di certificazione che attestino il rispetto dei requisiti di cui alla normativa di settore vigente;
- una **Perizia Agronomica** asseverata, redatta da Tecnico Professionista abilitato, sottoscritta altresì dal legale rappresentante della Ditta e dal Direttore dei Lavori, attestante la corretta esecuzione degli interventi di recupero vegetazionale delle scarpate interessate dall'attività estrattiva. La perizia dovrà contenere, almeno:
 - la descrizione degli interventi realizzati e delle relative modalità esecutive;
 - l'indicazione delle specie erbacee, arbustive e arboree impiegate, con attestazione della loro compatibilità con le caratteristiche pedoclimatiche del sito e con quanto previsto dal progetto autorizzato;
 - la verifica dell'effettivo attecchimento della vegetazione, del grado di copertura vegetale conseguito e dello stato fitosanitario delle essenze messe a dimora;

- la valutazione della funzionalità degli interventi ai fini della stabilizzazione superficiale delle scarpate, della mitigazione paesaggistica e del conseguimento degli obiettivi di recupero ambientale;
- documentazione fotografica georeferenziata, rappresentativa dello stato dei luoghi alla data della perizia, nonché ogni ulteriore elemento tecnico ritenuto utile ai fini della verifica della regolare esecuzione degli interventi di recupero ambientale.

Per quanto riguarda il collaudo e lo svincolo di ciascun Lotto:

- a seguito della trasmissione delle Perizie come sopra rappresentate, il corretto completamento degli interventi di ripristino ambientale di ciascun Lotto sarà verificato mediante apposito sopralluogo di collaudo;
- al prescritto sopralluogo saranno presenti il titolare della Ditta, il Direttore dei Lavori, rappresentanti del Comune, dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio e dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave;
- lo svincolo della Polizza fideiussoria avverrà da parte dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio, solo a seguito del regolare esito del suddetto sopralluogo di collaudo e della verifica documentale del ripristino ambientale, secondo le previsioni progettuali e le relative prescrizioni;
- si precisa che l'avvenuto svincolo di cui al punto precedente costituisce presupposto per la costituzione della garanzia fideiussoria a copertura delle obbligazioni connesse al lotto successivo, mediante presentazione di una nuova polizza ovvero adeguamento, rivalutazione e proroga della polizza già in essere, purché la stessa garantisca integralmente l'importo e la durata delle obbligazioni relative al lotto medesimo;
- nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino ambientale secondo gli elaborati progettuali presentati e nel rispetto della normativa di settore, l'Ufficio Risorse Estrattive, in ottemperanza all'art. 29 della L.R. 54/1983 s.m.i., avvierà il procedimento di escussione della polizza;

Al termine dei lavori di ripristino di ciascun Lotto:

- la Ditta dovrà rimuovere tutte le pertinenze realizzate prima del recupero ambientale definitivo;
- nel caso in cui la Ditta non riesca a provvedere al ripristino dell'area di cava entro tre mesi dai termini di scadenza della presente autorizzazione, i lavori potranno essere prorogati solo a seguito dell'esibizione, sia di opportuna Perizia Tecnica inerente alle circostanze che ha determinato il ritardo, sia dell'atto di rinnovo del contratto di Polizza fideiussoria;

Art. 3

- La Ditta ha l'obbligo di fornire entro e non oltre la data del 30 aprile di ogni anno, e comunque quando l'Ufficio Regionale Risorse Estrattive lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività lavorativa dell'anno precedente. In mancanza di tale

adempimento, l'Ufficio, dopo ulteriore avviso, dispone l'irrogazione delle sanzioni previste.

3. **di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT);
4. **di trasmettere** via PEC il presente provvedimento per opportuna notifica alla Ditta CERICOLA S.r.l. nonché a:
 - Comune di Rosciano;
 - Gruppo Carabinieri Forestale – Pescara;
 - ARPA Abruzzo;
5. **di dare atto** che, contro il presente provvedimento, come prevede l'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L'Estensore
Giuseppe Ciuca

(Firme autografe omesse ai sensi del D.lgs. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO